

Documentazione

Archivio
archiv@snb.ch

Zurigo, 30 agosto 2017

Nota sulla riproduzione delle banconote

1. Disposizioni per le banconote della 6^a, 8^a e 9^a serie

1.1 Basi giuridiche

Le banconote sono protette da diverse norme del Codice penale svizzero (CP). Gli articoli 240 segg. CP vietano di contraffare o alterare banconote e monete al fine di metterle in circolazione come genuine o con l'apparenza di un valore superiore. La legge vieta inoltre l'importazione, l'acquisto, il deposito e la messa in circolazione di denaro falso.

Per quanto riguarda l'imitazione di banconote senza fine di falsificazione (per esempio a scopo pubblicitario) esistono limiti ben precisi. Il pertinente articolo 243 CP stabilisce:

1. Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale,
[...]
chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Inoltre, secondo l'art. 249 cpv. 2 CP le banconote riprodotte, imitate o fabbricate senza fine di falsificazione che comportano un pericolo di confusione sono inoltre confiscate e rese inservibili o distrutte.

1.2 Riproduzioni permesse

I reati contemplati dagli articoli 240 segg. CP sono di competenza della giurisdizione (penale) federale. La Banca nazionale svizzera (BNS) non può perciò stabilire in modo vincolante in quali casi la riproduzione di banconote sia da considerarsi senz'altro lecita.

In quanto emittente delle banconote svizzere, essa ritiene tuttavia che in generale non sussista un rischio di confusione con banconote autentiche se la riproduzione reca la scritta «SPECIMEN» stampata diagonalmente sopra l'immagine. La lunghezza di tale scritta deve essere almeno pari al 75% della lunghezza della riproduzione, la larghezza al 15%. La parola «SPECIMEN» deve inoltre essere stampata in un colore che contrasti visibilmente con il colore dominante della riproduzione.

Oltre a recare l'indicazione «SPECIMEN», la BNS ritiene che, per prevenire ogni rischio di confusione con una banconota autentica, una riproduzione debba necessariamente soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1. riproduzione in dimensione ridotta, con lati di lunghezza non superiore al 66% della banconota originale;
2. riproduzione in dimensione ingrandita, con lati di lunghezza non inferiore al 150% della banconota originale;
3. riproduzione di parti della banconota, in qualsiasi formato, complessivamente inferiori al 40% della superficie della banconota originale;
4. riproduzione su materiali facilmente e inequivocabilmente distinguibili dalla carta (prodotti alimentari o materiali rigidi come metallo, vetro, pietra, legno, ecc.);
5. riproduzione in colori immediatamente distinguibili da quelli di tutte le altre banconote aventi corso legale.

Per decidere se la riproduzione di una banconota comporti un rischio di confusione con banconote autentiche occorre inoltre considerare l'insieme delle circostanze (qualità della stampa, stampa recto/verso, modalità di distribuzione, ecc.).

1.3 Banconote per il trattamento elettronico

Per scopi di formazione e pubblicitari, la BNS concede in prestito immagini digitali di banconote (risoluzione: 150 dpi) con la scritta «SPECIMEN» corrispondente ai requisiti summenzionati.

Qualora le immagini delle banconote siano utilizzate per media elettronici accessibili liberamente da terzi, la risoluzione non può essere superiore a 72 dpi.

2. Disposizioni per le banconote della 1^a-5^a e della 7^a serie

Le banconote delle serie sopraindicate non valgono come mezzi di pagamento e non possono neanche essere presentate per il cambio con banconote attuali. Le riproduzioni di tali banconote non devono pertanto recare la scritta «SPECIMEN» e possono essere riprodotte con una risoluzione superiore.

3. Diritti d'autore

Le banconote non sono protette dalla Legge federale sul diritto d'autore. Godono invece di tale protezione le singole opere raffigurate sulle banconote. Esse possono essere riprodotte ed elaborate separatamente solo con l'autorizzazione dell'autore stesso.

4. Crediti delle immagini

Nella pubblicazione vanno citati i crediti delle immagini (cfr. modulo «Autorizzazione alla riproduzione»).

5. Autorizzazione alla riproduzione e contatto

Le richieste vanno indirizzate all'Archivio della BNS, che metterà a disposizione il modulo «Autorizzazione alla riproduzione».

Tale modulo debitamente compilato e firmato deve essere recapitato all'Archivio prima che le immagini vengano riprodotte.

Banca nazionale svizzera

Archivio

Börsenstrasse 15

Casella postale

CH-8022 Zurigo

archiv@snb.ch